



COMUNE DI SANT'ANGELO DI PIOVE DI SACCO

Provincia di Padova

**REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLO
SVOLGIMENTO DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE**

INDICE

CAPO I: OGGETTO E DEFINIZIONI

art.1 : oggetto

art. 2: definizioni

CAPO II: NORMATIVA GENERALE

art. 3: esercizio dell'attività

art. 4: autorizzazioni per l'esercizio del commercio su aree pubbliche con posteggio

art. 5: svolgimento dell'attività con posteggio - divieti

art. 6: autorizzazione per l'esercizio del commercio in formaitinerante

art. 7: svolgimento dell'attività in forma itinerante – divieti

art. 8: subingresso nella titolarità dell'autorizzazione

art. 9 reintestazione dell'autorizzazione e della concessione del posteggio

art. 10: sospensione dell'autorizzazione dell'esercizio

art. 11: revoca dell'autorizzazione

art. 12: orari di esercizio

art. 13: produttori agricoli

art. 14: autorizzazioni temporanee

art. 15: normativa igienico sanitaria

art. 15 bis: norme di sicurezza da rispettare per impianti a gas durante mercati, fiere ed altre manifestazioni con presenza di bancarelle o strutture fisse o rimovibili, autocarri ed autonegozi.

CAPO III : MERCATI E POSTEGGI

art. 16: piano delle aree mercatali

art. 17: istituzione di nuovi mercati e posteggi isolati

art. 18: trasferimenti dei mercati o di posteggi

art. 19: soppressione del mercato o di posteggi

art. 20: potenziamento dei mercati esistenti e modifica della tipologia/settore merceologico

art. 21: ampliamento dei posteggi

art. 22: distanze tra posteggi

art. 23: posteggi liberi – migliorie

art. 24: posteggi riservati ai produttori agricoli

art. 25: posteggi temporaneamente liberi – assegnazione ai precari

art. 25-bis: definizioni e modalità gestionali degli espositori/dimostratori

art. 26: presenze dei titolari di posteggio

art. 27: graduatoria di mercato

art. 28: regolazione della circolazione pedonale e veicolare

art. 29: mercati festivi e straordinari

CAPO IV: FIERE

art. 30: Piano delle fiere

art. 31: trasferimento della fiera

art. 32: domanda di partecipazione alle fiere

- art. 33: graduatoria
- art. 34: concessione di posteggio
- art. 35: presenze dei concessionari di posteggio
- art. 36: assegnazione dei posteggi non utilizzati

CAPO V: CONCESSIONE DEL SUOLO

- art. 37: applicabilità delle norme
- art. 38: canone per l'occupazione del suolo
- art. 39: decadenza dalla concessione del posteggio
- art. 40: revoca della concessione del posteggio

CAPO VI: DISPOSIZIONI FINALI

- art. 41: approvazione e modifiche del regolamento
- art. 42: sanzioni
- art. 43: disposizioni transitorie
- art. 44: abrogazione norme
- art. 45: entrata in vigore

CAPO I

OGGETTO E DEFINIZIONI

Art. 1

Oggetto

Il presente regolamento disciplina lo svolgimento dell'attività di commercio sulle aree pubbliche nel territorio comunale, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dalla legge regionale n. 10 del 6 aprile 2001 e successive modifiche (di seguito indicata come "legge regionale" e dal Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n. 114 (di seguito indicato come "decreto legislativo") e dagli indirizzi regionali di programmazione del commercio al dettaglio su aree pubbliche (DGR 20 luglio 2001, n. 1902 , DGR 2113 del 2/8/2005, e 986 del 18/6/2013 e s.m.i, DGR n. 1017 del 29/6/2016), nonché dall'Intesa della Conferenza Unificata del 5/7/2012 e successivi documenti unitari della Conferenza delle Regioni e delle Provincie autonome, in attuazione del comma 5, art. 70 del D.Lgs 59/2010,

Art. 2

Definizioni

1. Ai sensi della legislazione vigente e del presente regolamento s'intendono per:
- a) **commercio su aree pubbliche**: l'attività di vendita di merci al dettaglio e la somministrazione di alimenti e bevande effettuate su aree pubbliche, comprese quelle demaniali, o sulle aree private delle quali il Comune ha la disponibilità, attrezzate o no, coperte o scoperte;
 - b) **aree pubbliche**: le strade, le piazze, o canali, comprese quelle di proprietà privata gravate da servitù di pubblico passaggio ed ogni altra area, destinata ad uso pubblico;
 - c) **mercato**: l'area pubblica o privata della quale il Comune ha la disponibilità, composta da più posteggi, attrezzata o meno e destinata all'esercizio dell'attività per uno, o più, o tutti i giorni della settimana o del mese, per l'offerta integrata di merci al dettaglio, la somministrazione di alimenti e bevande, l'erogazione di pubblici servizi;
 - d) **mercato a merceologia esclusiva**: un mercato nel quale le merceologie ammesse sono individuate in modo specifico da Comune e che può anche svolgersi nello stesso periodo in cui sono previste le deroghe stabilite per il commercio in sede fissa;
 - e) **mercato straordinario**: mercato autorizzato in via straordinaria in qualsiasi periodo dell'anno;
 - f) **posteggi isolati**: mercato costituito da un gruppo di posteggi fino a cinque;
 - g) **mercato minore**: mercato costituito da un numero di posteggi da sei a venti;
 - h) **mercato maggiore**: mercato costituito da un numero di posteggi superiore a venti;
 - i) **mercato o posteggio stagionale**: un mercato o posteggio che si svolge per un periodo non inferiore a trenta giorni e non superiore a centottanta giorni consecutivi. Può comprendere anche parte dell'anno successivo a quello in cui ha inizio;
 - j) **presenze effettive in un mercato o fiera**: il numero delle volte in cui un operatore ha effettivamente esercitato l'attività nel mercato o fiera, con utilizzo del posteggio per il periodo previsto;
 - k) **presenze in un mercato**: il numero delle volte in cui un operatore precario e non si è presentato nel mercato, prescindendo dal fatto che vi abbia potuto o meno svolgere l'attività commerciale, purché ciò non dipenda da una sua rinuncia per motivi non legati ad un'obiettiva insufficienza delle dimensioni del posteggio;

- l) **fiera**: la manifestazione caratterizzata dall'afflusso, nei giorni stabiliti, sulle aree pubbliche o private, delle quali il Comune ha la disponibilità, di operatori autorizzati ad esercitare il commercio su aree pubbliche, in occasione di particolari ricorrenze, eventi o festività;
- m) **autorizzazione per l'esercizio del commercio su aree pubbliche**: l'atto rilasciato dal Comune sede di posteggio per gli operatori che operano con posteggio e dal Comune ove il richiedente intende avviare l'attività, che abilita all'esercizio del commercio sulle aree pubbliche in forma itinerante con validità nell'intero territorio nazionale;
- n) **autorizzazione temporanea**: l'atto rilasciato dal Comune a ditte individuali e non che siano in possesso dei requisiti di cui all'art. 71 del Decreto Legislativo 59/2010 , che abilita all'esercizio del commercio sulle aree pubbliche in occasione di manifestazioni straordinarie per la durata di dette manifestazioni;
- o) **posteggio**: la parte di area pubblica o privata della quale il Comune ha la disponibilità, che è data in concessione all'operatore autorizzato all'esercizio del commercio su aree pubbliche;
- p) **miglioria**: la facoltà per un operatore con concessione di posteggio, in una fiera o in un mercato, di scegliere un altro posteggio purché non assegnato e del medesimo settore o della medesima tipologia merceologica;
- q) **posteggio riservato**: il posteggio individuato per i produttori agricoli ai sensi della L.R. n. 7/2008 e successive modifiche;
- r) **settore merceologico**: quanto previsto dall'art. 71 del Decreto Legislativo n.59/2010 per esercitare l'attività commerciale, con riferimento ai settori alimentare e non alimentare;
- s) **tipologia merceologica**: la specifica merceologia che deve essere posta in vendita in un posteggio, stabilita nel piano comunale di cui all'art. 2 della Legge Regionale e per l'osservanza dei motivi imperativi di cui al D. Lgs. n.59/2010;
- t) **spunta**: operazione con la quale, all'inizio dell'orario di vendita, dopo aver verificato assenze e presenze degli operatori titolari della concessione di posteggio, si provvede alla assegnazione, per quella giornata, dei posteggi occasionalmente liberi o non ancora assegnati ad operatori precari e non nel rispetto della relativa graduatoria;
- u) **operatore precario**: l'operatore già titolare di un'autorizzazione per il commercio su aree pubbliche che, non essendo titolare di concessione di posteggio, aspira ad occupare occasionalmente un posto non occupato dall'operatore in concessione o non ancora assegnato;
- v) **produttori agricoli**: gli imprenditori agricoli che vendono al dettaglio i prodotti provenienti in misura prevalente dalle proprie aziende, ai sensi del Decreto Legislativo 18.05.2001 n. 228 e successive modifiche;
- w) **ordinanza del Ministero della Sanità**: l'ordinanza di detto Ministero dell'11 aprile 2002.

CAPO II **NORMATIVA GENERALE**

Art. 3 **Esercizio dell'attività**

1. Il commercio può essere svolto su aree pubbliche in posteggi dati in concessione o su qualsiasi area pubblica purché in forma itinerante.

2. L'esercizio dell'attività di cui al comma 1, è soggetto ad autorizzazione che viene rilasciata a persone fisiche o a società regolarmente costituite o cooperative secondo le norme vigenti.
3. L'autorizzazione di cui all'art. 28, comma 1, lettera a) del decreto legislativo, rilasciata da un Comune della Regione Veneto sede di posteggio, abilita i titolari della stessa anche all'esercizio dell'attività in forma itinerante nell'ambito del territorio nazionale ed alla partecipazione alle fiere che si svolgono sul territorio nazionale.
4. L'autorizzazione di cui all'art. 28 – comma 1, lettera b), del decreto legislativo, per l'attività in forma itinerante abilita i titolari della stessa anche a partecipare alle fiere che si svolgono sul territorio nazionale ed alla vendita al domicilio del consumatore, nonché nei locali ove questi si trovi per motivi di lavoro, studio, cura, intrattenimento o svago.
5. Le autorizzazioni di cui ai commi 3 e 4 del presente articolo sono rilasciate con riferimento ai due settori merceologici, alimentare e non alimentare, a chi è in possesso dei requisiti soggettivi di cui all'art. 71 del decreto legislativo n.59/2010. L'autorizzazione con posteggio può essere limitata ad una tipologia merceologica qualora vi siano motivi imperativi di interesse generale da assicurare.
6. Nel caso di attività esercitata sul medesimo posteggio per almeno cinque giorni alla settimana, viene rilasciata un'unica autorizzazione di cui al comma 3 del presente articolo.
7. L'attività esercitata negli aeroporti, stazioni e autostrade è subordinata a permesso del relativo proprietario o gestore. In tali aree ed in quelle demaniali non rientranti nella disponibilità del Comune, l'attività di cui al comma 3 del presente articolo è comunque possibile solo se il relativo posteggio è individuato nel piano comunale delle aree mercatali.

Art. 4

Autorizzazione per l'esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche con posteggio

1. L'autorizzazione per esercitare il commercio su area pubblica mediante utilizzo di posteggi dati in concessione, rilasciata dal Responsabile del Servizio competente, contestualmente al rilascio della concessione del posteggio, sulla base di un'apposita graduatoria approvata a seguito di concorso pubblico per l'assegnazione dei posteggi liberi e disponibili nei vari mercati o posteggi isolati.
2. **L'autorizzazione ha durata decennale**, tenuto conto delle esigenze medie di investimento collegate alle caratteristiche dell'insieme dei posteggi interessati e tale da non limitare la libera concorrenza oltre il tempo necessario a garantire l'ammortamento degli investimenti.
3. Per ottenere l'autorizzazione d'esercizio e la concessione della corrispondente area di posteggio, ogni interessato deve presentare istanza in bollo al Comune, secondo le modalità ed i tempi indicati nell'apposito avviso pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto (B.U.R.), e nel sito web del Comune;
4. La domanda, a pena d'inammissibilità, deve pervenire **tramite SUAP** al Comune entro 30 giorni dalla pubblicazione del bando e deve essere redatta secondo le modalità indicate nel facsimile pubblicato sullo stesso B.U.R..
5. Qualora la domanda sia stata spedita, trasmessa o consegnata oltre il termine indicato o redatta su modello non conforme al modello pubblicato o priva dei dati essenziali richiesti la stessa è considerata inammissibile.

6. Qualora la domanda sia incompleta per mancanza di dati non essenziali, il responsabile del procedimento lo comunica al richiedente entro quindici giorni, indicando le cause di irregolarità o di incompletezza.

7. Ai fini della formulazione della graduatoria:

-7.1 nel caso di procedure di selezione per l'assegnazione di posteggi su area pubblica nei mercati, nei posteggi isolati o nelle fiere di nuova istituzione si applicano i seguenti criteri e relativi punteggi di priorità::

a) criterio correlato alla qualità dell'offerta: punti 05

La particolare qualità dell'offerta, al fine dell'assegnazione del punteggio correlato, è dimostrata dall'esistenza dei seguenti elementi:

- a1) vendita di prodotti di qualità come prodotti biologici, a km zero, prodotti tipici locali e del Made in Italy, prodotti della tradizione garantendo al consumatore una ampia possibilità di scelta anche attraverso l'organizzazione di degustazioni, per i banchi alimentari, per la promozione di tali prodotti;
- a2) partecipazione alla formazione continua;

b) criterio correlato alla tipologia del servizio fornito: punti 03

Il punteggio correlato alla tipologia del servizio fornito è assegnato nel caso in cui l'operatore si impegni a fornire ulteriori servizi, come la consegna della spesa a domicilio, la vendita di prodotti pre-confezionati a seconda del target e dell'età della clientela, la vendita informatizzata o on-line, disponibilità a turni di orari alternativi e/o supplementari (mercati pomeridiani);

c) criterio correlato alla presentazione di progetti innovativi, anche relativi a caratteristiche di compatibilità architettonica: punti 02

Il punteggio correlato alla presentazione di progetti innovativi è assegnato nei seguenti casi:

- c1) compatibilità architettonica dei banchi rispetto al territorio in cui si collocano ottimizzando il rapporto tra la struttura ed il contesto;
- c2) utilizzo di automezzi a basso impatto ambientale.

In conformità a quanto previsto dal Documento unitario, nel caso di parità di punteggio trova applicazione il criterio dell'anzianità di impresa riferita al commercio su aree pubbliche. In caso di ulteriore parità si procede con il sorteggio.

Con riferimento ai criteri di priorità di cui ai precedenti punti a, b, c occorre evidenziare che i suddetti impegni devono essere rispettati anche dagli eventuali successivi aventi causa.

7.2. Nel caso di assegnazione di posteggi in mercati, posteggi isolati o fiere esistenti, si osservano i seguenti criteri e relativi punteggi di priorità cui fare riferimento nell'ambito delle procedure di selezione per l'assegnazione dei posteggi su area pubblica, nel caso di pluralità di domande concorrenti:

b) criterio della maggiore professionalità dell'impresa acquisita nell'esercizio del commercio su aree pubbliche, in cui sono comprese:

1) l'anzianità dell'esercizio dell'impresa, comprovata dalla durata dell'iscrizione, quale impresa attiva, nel registro delle imprese; l'anzianità è riferita a quella del soggetto titolare al momento della partecipazione al bando sommata a quella dell'eventuale dante causa, con la seguente ripartizione di punteggi:

anzianità di iscrizione fino a 5 anni = punti 40

anzianità di iscrizione maggiore di 5 e fino a 10 anni = punti 50

anzianità di iscrizione maggiore di 10 anni = punti 60

2) l'anzianità acquisita nel posteggio al quale si riferisce la selezione:

in fase di prima applicazione, per le concessioni in scadenza dal 2017 al 2020, viene attribuito un punteggio pari a 40 punti per il

A) soggetto titolare della concessione scaduta che partecipa alla selezione,

- a1) da titolo originario;
- a2) per subingresso -acquisto della proprietà dell'azienda-
- a3) rientrato nella titolarità dell'azienda o del ramo d'azienda dato in affitto prima della partecipazione alla selezione, purchè l'impresa sia attiva e la titolarità della concessione e altri requisiti vengano mantenuti all'apertura dei termini per la presentazione delle domande fino alla data di scadenza di presentazione delle domande prevista nel bando;

B) affittuario dell'azienda o di un ramo di essa con contratto d'affitto ancora efficace al momento della partecipazione alla selezione;

C) per posteggi esistenti ma vacanti a chi vanta maggiore anzianità di spunta sull'intera area commerciale;

D) per posteggi nelle fiere priorità collegata al numero delle presenze pregresse.

-

7.3 criterio per la concessione di posteggi dislocati nei centri storici o in aree aventi valore storico, archeologico, artistico e ambientale o presso edifici aventi tale valore:

oltre ai criteri di cui alla lettera A), comunque prioritari, viene attribuito un punteggio pari a 7 punti, per l'assunzione dell'impegno da parte del soggetto candidato a rendere compatibile il servizio commerciale con la funzione territoriale ed a rispettare eventuali condizioni particolari, quali quelle correlate alla tipologia dei prodotti offerti in vendita ed alle caratteristiche della struttura utilizzata.

In caso di parità tra domande concorrenti si procede all'assegnazione mediante sorteggio.

Costituisce criterio di priorità la presentazione della Documentazione attestante la regolarità contributiva -DURC- art. 4 bis della Legge Regionale 10/2001, come modificata dalla Legge Regionale 8/2013

8. La graduatoria delle domande prevenute con riguardo a ciascun mercato deve essere unica con riferimento a ciascun settore merceologico o eventuale specializzazione merceologica per tutti i posteggi liberi pubblicati. Per i posteggi isolati la graduatoria è riferita ai singoli posteggi.

9. Contro detta graduatoria è ammessa istanza di revisione da presentarsi al Comune entro quindici giorni dalla sua pubblicazione. Sull'istanza il Comune si pronuncia nel termine massimo fissato per il rilascio delle autorizzazioni.

10. La scelta del posteggio da assegnare viene effettuata dall'operatore secondo l'ordine di collocazione della graduatoria formata per ciascun settore merceologico; il primo in graduatoria ha priorità nella scelta rispetto al secondo e così via, sino all'assegnazione di tutti i posteggi liberi.

11. Nell'ipotesi che l'operatore nella sua domanda abbia indicato una o più preferenze, ma il posteggio sia già stato assegnato a chi lo precede in graduatoria, gli è data facoltà di sceglierne un altro tra quelli non ancora assegnati del medesimo mercato con medesima tipologia.

12. L'autorizzazione e la relativa concessione del posteggio sono rilasciate contestualmente, in applicazione della graduatoria approvata, entro 60 giorni dalla data di scadenza della presentazione delle domande.

13. Il titolare di autorizzazione deve comunicare ogni cambiamento inerente la propria compagine societaria (cambio residenza o sede legale, variazioni rappresentanza legale, forma societaria, ecc.) entro trenta giorni dalla variazione, pena l'applicazione della sanzione di cui all'art. 42, comma 2.

Art. 5

Svolgimento dell'attività con posteggio – divieti

1. Ogni operatore commerciale può utilizzare il posteggio per la vendita al dettaglio dei prodotti indicati nell'autorizzazione d'esercizio, nel rispetto della vigente normativa igienico-sanitaria, delle condizioni eventualmente precisate nell'autorizzazione d'esercizio o nella concessione di suolo pubblico e dei regolamenti comunali.
2. L'operatore deve avere con sé il titolo autorizzatorio in originale e lo stesso deve essere esibito nel momento in cui viene richiesto dai competenti organi di vigilanza.
3. I prodotti esposti per la vendita devono indicare in modo chiaro e ben leggibile il prezzo di vendita al pubblico mediante l'uso di un cartello o con altre modalità idonee, così come previsto dall'art. 14 del decreto legislativo.
4. Qualora il titolare del posteggio ritenga di spostare l'autoveicolo, l'operazione deve essere effettuata entro e non oltre le ore 7.30; in ogni caso durante le operazioni di carico e di scarico non deve essere impedito il transito ai veicoli autorizzati.
5. E' vietato occupare più spazio di quello concesso.
6. Non è consentito ad alcun operatore occupare i corridoi e gli altri spazi in comune del mercato con automezzi, merci, attrezzature o altro dalle ore 7.30 alle ore 13.30. In ogni caso non deve essere intralciato in alcun modo il transito dei veicoli autorizzati.
7. E' vietato usare megafoni, altoparlanti o altri mezzi di amplificazione sonora; l'uso di strumenti o riproduttori di suoni è consentito ai soli venditori di strumenti musicali, apparecchi radio, dischi, musicassette e compact disk limitatamente al tempo di prova d'ascolto e con volume di suono moderato e tale da non determinare disturbo alla quiete pubblica.
8. E' vietato disturbare il pubblico con grida o schiamazzi, o importunarlo con insistenti offerte di merci, o ricorrere alla vendita mediante il sistema del pubblico incanto.
9. Le eventuali tende ed analoghe coperture dei banchi devono essere sollevate di almeno 2,20 metri dal suolo e collocate in modo da lasciare libero ed agevole il passaggio, da non costituire pericolo e molestia e da non precludere la visuale degli altri banchi e degli eventuali negozi adiacenti. E' ammessa una sporgenza massima di 60 cm. rispetto ai banchi per la protezione della merce dall'irraggiamento solare e in caso di maltempo. In ogni caso deve essere garantita la circolazione dei veicoli autorizzati. Le merci non possono essere appese alla copertura se non all'interno del banco di vendita.
10. Quando nel posteggio è autorizzata la vendita di una specifica tipologia merceologica, è vietato vendere prodotti non appartenenti alla tipologia autorizzata.
11. L'operatore deve mantenere pulito il posteggio sia durante le operazioni di vendita sia al vendita ultimata. Non deve inoltre sporcare in alcun modo l'area mercatale.
12. L'operatore deve rispettare gli orari stabiliti per l'esercizio dell'attività, per l'inizio e la fine delle operazioni di vendita e per il montaggio e lo smontaggio delle strutture.
13. L'operatore deve rispettare le eventuali condizioni particolari a cui è sottoposto l'esercizio del commercio, ai fini della salvaguardia delle aree aventi valore archeologico, storico, artistico e ambientale.
14. E' vietato danneggiare la sede stradale e gli elementi di arredo urbano.
15. E' vietata la vendita di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione diverse da quelle poste in vendita in recipienti chiusi nei limiti e con le modalità di cui all'art. 176, comma 1, del R.D. n. 635/1940, nonché il divieto di vendere o esporre armi esplosivi od oggetti preziosi; è vietata

altresì la vendita di petardi, l'accensione di fuochi, il deposito e l'uso di materiali infiammabili in genere.

16. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche al produttore agricolo che esercita la vendita dei propri prodotti con posteggio.

Art. 6

Autorizzazione per l'esercizio del commercio in forma itinerante

1. L'autorizzazione per l'esercizio del commercio in forma itinerante di cui all'art. 28, comma 1, lettera b) del decreto legislativo, è rilasciata dal Responsabile del Servizio competente.
2. Per ottenere l'autorizzazione di cui al comma 1 deve essere inoltrata domanda tramite il Suap al Comune ove il richiedente intende avviare l'attività;
3. Qualora la domanda sia irregolare o incompleta, il responsabile del procedimento dà comunicazione al richiedente, tramite lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, entro quindici giorni, indicando le cause di irregolarità o di incompletezza.
4. La domanda di rilascio dell'autorizzazione si intende accolta qualora il Comune non comunichi all'interessato un provvedimento di diniego entro novanta giorni dal ricevimento della domanda stessa. In caso di domanda irregolare di cui al comma precedente, il termine per il formarsi del silenzio-assenso decorre dal giorno in cui è avvenuta la completa regolarizzazione della domanda.
5. Il titolare di autorizzazione deve comunicare il cambiamento di residenza al Comune; lo stesso deve comunicare le variazioni intervenute nella propria compagine societaria (cambio della rappresentanza legale, forma societaria, ecc.) entro trenta giorni dalla variazione, pena l'applicazione della sanzione di cui all'art. 42, comma 2.

Art. 7

Svolgimento dell'attività in forma itinerante – divieti

1. L'esercizio dell'attività in forma itinerante deve essere svolto in modo tale da differenziarsi da quello con posteggi e nelle aree non interdette dal Comune. Ai sensi dell'art. 3 della Legge Regionale, le soste sono consentite per il tempo strettamente necessario per servire il consumatore fino ad un massimo di due ore nello stesso posto, con obbligo di spostamento di almeno 250 metri e con divieto di tornare nel medesimo punto nell'arco della giornata.
2. L'operatore deve avere con sé il titolo autorizzatorio in originale e lo stesso deve essere esibito nel momento in cui viene richiesto dai competenti organi di vigilanza.
3. L'attività itinerante può essere svolta con qualsiasi mezzo, purché l'attrezzatura di vendita e la merce non siano poste a contatto con il terreno, la merce non sia esposta su banchi collocati a terra, bensì esclusivamente sul mezzo adibito al trasporto della stessa.
4. L'esercizio del commercio itinerante è consentito a condizione che la sosta dei veicoli sia compatibile con le disposizioni che disciplinano la circolazione stradale e siano rispettate le norme sanitarie vigenti.
5. È vietato esercitare il commercio itinerante in concomitanza con lo svolgimento dei mercati, posteggi isolati e fiere, nelle aree adiacenti al mercato, ai posteggi isolati o alla fiera, intendendosi come aree adiacenti quelle poste ad una distanza inferiore a metri 400, misurata dal posteggio più vicino. Lo stesso divieto si applica anche nelle aree interessate da manifestazioni straordinarie nelle quali sono rilasciate delle autorizzazioni temporanee limitate ai posteggi individuati nella deliberazione di approvazione del piano comunale delle aree mercatali.

6. L'esercizio del commercio su aree pubbliche in forma itinerante è vietato nelle seguenti strade: Via Europa in prossimità del Cimitero di Sant'Angelo di Piove di Sacco, Via Caron in prossimità del cimitero di Vigorovea, e nella zona adiacente il cimitero di Celesio, nei Sagrati delle chiese del capoluogo, di Celesio e Vigorovea. Nelle aree antistanti le scuole e nelle vie adiacenti gli edifici scolastici e precisamente a Celesio Via I Maggio e Via San Marco dai confini del Comune fino all'intersezione con Via Gandhi, a Vigorovea q.re Raggio di Sole, Via Anello, Via M.T.di Calcutta e p.zza M.T. Di Calcutta, a Sant'Angelo Via Donatori di Sangue, Via Green, Via Gallucci, Via S.d'Acquisto, Via Pertini, Via Roma fino all'intersezione con Via Neruda, Via Neruda, Via Rodari.

7. In occasione di manifestazioni straordinarie, che esulano da quelle pianificate dalla normativa vigente e che non possono essere preventivamente programmate, il Sindaco può consentire la deroga al predetto divieto.

8. Per motivi di interesse pubblico il Sindaco può ampliare le zone di interdizione all'esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche in forma itinerante sia in modo permanente che temporaneo.

9. Presso l'ufficio commercio su aree pubbliche è tenuta a disposizione degli interessati una planimetria del territorio comunale nella quale sono evidenziate le zone vietate al commercio itinerante di cui al comma 6 del presente articolo.

10. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche al produttore agricolo che esercita la vendita dei propri prodotti in forma itinerante e all'operatore artigianale che esercita l'attività in forma itinerante.

Art. 8

Subingresso nella titolarità dell'autorizzazione

1. Il trasferimento, in gestione od in proprietà, dell'azienda o di un suo ramo, per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, per atto tra vivi od a causa di morte, comporta di diritto il trasferimento della titolarità dell'autorizzazione amministrativa a chi subentra nello svolgimento dell'attività, a condizione che il subentrante sia in possesso dei requisiti previsti dalla vigente normativa per gestire l'attività. Il trasferimento è soggetto ad autorizzazione.
2. Il trasferimento dell'azienda o di un suo ramo, se avviene per atto tra vivi, deve essere effettuato per atto pubblico o con scrittura privata autenticata; se avviene per causa di morte, nelle forme e modi previsti dalla normativa vigente per la devoluzione dell'eredità.
3. Qualora l'attività sia esercitata su un posteggio in area pubblica, il trasferimento, per atto tra vivi od a causa di morte, dell'azienda o di un suo ramo comporta anche per il subentrante il diritto all'intestazione della concessione dell'area sede di posteggio per le restanti annualità di concessione.
4. Per il subentro nella titolarità dell'autorizzazione con posteggio e della corrispondente concessione del suolo pubblico, è presentata un'unica domanda a cui fa seguito il rilascio dei conseguenti provvedimenti autorizzativi.
5. Il trasferimento, in gestione od in proprietà, dell'azienda o di un suo ramo, comporta anche il trasferimento nel subentrante dei titoli di priorità del dante causa, relativi all'azienda ceduta ad eccezione dell'anzianità d'iscrizione nel repertorio delle notizie economiche ed amministrative (R.E.A.).
6. Il subentrante per atto tra vivi in possesso dei requisiti soggettivi di cui all'art. 71 del decreto legislativo n. 59/2010 per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, può iniziare l'attività a condizione che abbia presentato la relativa domanda di subingresso. La domanda deve essere presentata entro sessanta giorni dall'atto di cessione o dall'atto di affidamento

in gestione dell'attività, pena la decadenza dal diritto di subingresso. La decadenza opera di diritto ed è comunicata all'interessato, con nota raccomandata con avviso di ricevimento oppure con notifica, dal Responsabile competente.

7. Il subentrante per atto tra vivi che non sia in possesso dei requisiti soggettivi per l'esercizio dell'attività di cui all'art. 71 del decreto legislativo n. 59/2010, decade dal diritto di subingresso. La decadenza opera di diritto ed è comunicata all'interessato, con nota raccomandata con avviso di ricevimento oppure con notifica, dal Responsabile competente.
8. Il subentrante per causa di morte, anche se non in possesso dei requisiti richiesti per l'esercizio dell'attività di cui all'art. 71 del decreto legislativo n. 59/2010, deve presentare domanda, a pena di decadenza, entro sei mesi dalla morte del titolare e per tale periodo ha comunque facoltà di continuare, a titolo provvisorio, l'attività del dante causa. Il subentrante per causa di morte decade inoltre dal diritto di subingresso qualora entro un anno dalla morte del titolare non acquisisca i requisiti soggettivi per l'esercizio dell'attività di cui all'art. 71 del decreto legislativo n. 59/2010 oppure non ceda a terzi l'azienda ereditata. La decadenza opera di diritto ed è comunicata all'interessato con nota raccomandata con avviso di ricevimento o con notifica dal Responsabile competente.
9. In caso di cessione di rami d'azienda a diversi acquirenti è fatto obbligo di indicare, nell'atto di cessione, la ditta che subentra nelle priorità acquisite dal cedente con l'autorizzazione relativa allo specifico ramo d'azienda.
10. Lo scambio consensuale dei posteggi, purché dello stesso settore merceologico o della stessa tipologia merceologica, tra due titolari nello stesso mercato avviene solamente a seguito di cessione di ramo d'azienda tra le parti, in conformità a quanto stabilito dal presente articolo.

Art. 9

Reintestazione dell'autorizzazione e della concessione del posteggio

1. Nei casi di trasferimento della gestione di un'azienda, o di un suo ramo, esercitata con posteggio, l'autorizzazione d'esercizio e la concessione della corrispondente area di posteggio sono valide fino al termine della gestione e in ogni caso per un periodo non superiore alla validità della concessione del posteggio; alla cessazione della gestione, il titolare originario ha diritto alla reintestazione dell'autorizzazione e della concessione previa domanda, autocertificando il possesso dei requisiti richiesti per l'esercizio dell'attività. Qualora quest'ultimo non chieda la reintestazione entro il termine di sessanta giorni decorrenti dalla data di cessazione della gestione, decade dal diritto di reintestazione. La decadenza opera di diritto ed è comunicata all'interessato con nota raccomandata con avviso di ricevimento o con notifica dal Responsabile competente.
2. In caso di attività esercitata su area pubblica in forma itinerante, al termine della gestione, la reintestazione dell'autorizzazione è richiesta dal titolare originario, autocertificando il possesso dei requisiti di legge per l'esercizio dell'attività, al proprio Comune di residenza, in caso di ditta individuale, o di sede legale, in caso di società di persone. Qualora l'originario titolare non richieda la reintestazione del titolo e non inizi l'attività entro il termine di sei mesi, decorrente dalla data di cessazione della gestione, decade dal diritto di esercitare l'attività. La decadenza opera di diritto ed è comunicata all'interessato con nota raccomandata con avviso di ricevimento o con notifica dal Responsabile competente.

Art. 10

Sospensione dell'autorizzazione d'esercizio

1. In caso di violazioni di particolare gravità, il Responsabile competente dispone, ai sensi dell'art.29 – comma 3 del decreto legislativo, la sospensione dell'attività di vendita su area

pubblica per un periodo di tempo non superiore a venti giorni. Tale facoltà è esercitata entro trenta giorni dalla scadenza dei termini di impugnazione del provvedimento di accertamento.

2. Si considera di particolare gravità:

- a) il mancato rispetto delle disposizioni inerenti la pulizia del posteggio e delle aree mercatali;
- b) il danneggiamento della sede stradale, degli elementi di arredo urbano e del patrimonio arboreo;
- c) la vendita di prodotti di settore o tipologia merceologica diverse da quelle autorizzate;
- d) il mancato rispetto delle disposizioni inerenti l'orario di esercizio dell'attività.

3. In caso di recidiva, cioè quando sia stata commessa la stessa violazione per almeno due volte in un anno solare, anche se si è proceduto al pagamento della sanzione in misura ridotta, il Responsabile competente dispone, ai sensi dell'art. 29 – comma 3 del decreto legislativo, la sospensione dell'attività di vendita su area pubblica per un periodo di tempo non superiore a venti giorni. Tale facoltà è esercitata entro trenta giorni dalla scadenza dei termini di impugnazione del provvedimento di accertamento.

4. Ai sensi dell'art. 4 bis della L.R. 10/2010 – modificato dalla Legge Regionale 14 maggio 2013, n. 8, l'autorizzazione al commercio su aree pubbliche può essere sospesa dal Responsabile del Servizio qualora i soggetti abilitati al commercio su aree pubbliche, sia itineranti che su posteggi, non siano in regola con il Durc. La partecipazione ai mercati, mercati straordinari, fiere e manifestazioni straordinarie su aree pubbliche è subordinata alla verifica della regolarità contributiva da parte dei Comuni. Per le imprese non ancora iscritte al Registro Imprese alla data del rilascio dell'autorizzazione o per le quali alla medesima data non sia scaduto il termine per il primo versamento contributivo, sono soggette alla verifica della regolarità contributiva decorsi centoventi giorni dalla data di iscrizione al registro imprese e comunque entro i sessanta giorni successivi. A tal fine le imprese indicano al comune gli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni necessarie alla verifica della regolarità contributiva. Nel caso di esito negativo della verifica di cui all'art. 4 bis, comma 3, l'autorizzazione è sospesa per centoventi giorni, ovvero fino al giorno della regolarizzazione se antecedente. Tale sospensione non è da intendersi come mancato utilizzo del posteggio. L'autorizzazione e la concessione del posteggio sono revocati qualora l'interessato non regolarizza la propria posizione entro il periodo di sospensione.

Art. 11

Revoca dell'autorizzazione d'esercizio

1. L'autorizzazione per l'esercizio del commercio su area pubblica è revocata quando è accertata la sussistenza di almeno una delle seguenti condizioni:

- a) il titolare dell'autorizzazione non inizia l'attività entro sei mesi dalla data di rilascio dell'autorizzazione stessa, salvo proroga in caso di comprovata necessità su richiesta presentata almeno quindici giorni prima dalla data di scadenza. L'attività in forma itinerante si considera iniziata con l'iscrizione al registro delle imprese;
- b) per decadenza della concessione del posteggio per mancato utilizzo del medesimo, in ciascun anno solare, per periodi complessivamente superiori a quattro mesi, pari a 17 mercati, salvo i casi di assenza per malattia o gravidanza;
- c) il titolare non risulta più in possesso dei requisiti soggettivi di cui all'art. 5 – comma 2 del decreto legislativo;
- d) il titolare non risulta più in possesso di titolo concessorio ai sensi dell'art. 40 del presente regolamento.

2. In caso di revoca di autorizzazione rilasciata a seguito di trasferimento di gestione dell'azienda o di un suo ramo, il titolare originario decade dal diritto di reintestazione qualora

non proponga istanza di reintestazione entro 60 giorni dalla data di notifica del provvedimento di revoca.

3. L'autorizzazione e la concessione del posteggio sono revocati in caso di esito negativo della verifica contributiva di cui al precedente Articolo, comma 4.

4. Il Responsabile competente, accertata una delle fattispecie di cui al comma 1, la contesta all'interessato fissando un termine per eventuali controdeduzioni, decorso inutilmente il quale, provvede all'emanazione del provvedimento di revoca. Il provvedimento di revoca, congruamente motivato, è comunicato all'interessato, per mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento o notifica, o tramite pec.

Art. 12

Orari di esercizio

In conformità agli indirizzi di cui all'art. 13 della Legge Regionale valgono, in materia di orari per il commercio su aree pubbliche, i seguenti principi:

a) l'attività in forma itinerante o con posteggio può essere esercitata in fasce orarie che devono essere raccordate con quelle vigenti per il commercio al dettaglio in sede fissa (tra le 7,00 e le 22,00), per l'attività nei posteggi isolati comprendente la somministrazione di alimenti e bevande si applicano gli orari previsti per i pubblici esercizi nella fascia oraria massima compresa tra le ore 6,00 e le ore 2,00.

Art. 13

Produttori agricoli

1. I produttori agricoli, iscritti nel registro delle imprese, possono esercitare l'attività di vendita su aree pubbliche decorsi trenta giorni dall'avvio della comunicazione di cui all'art. 4 del decreto legislativo 228/2001 e successive modifiche. Per vendita mediante l'utilizzo di un posteggio la comunicazione deve contenere la domanda di concessione del posteggio secondo le modalità previste dal presente regolamento.

2. Il produttore agricolo deve indicare al pubblico in modo chiaro e ben leggibile gli eventuali prodotti che non sono provenienti dalla propria azienda. Il riconoscimento della qualifica di produttore agricolo e il mantenimento di detta qualifica sono disciplinati dalla normativa vigente in materia alla quale si rimanda.

3. L'attività del produttore agricolo effettuata in forma itinerante è sottoposta agli stessi limiti e divieti previsti per gli operatori del commercio su aree pubbliche di cui all'art. 7 ed è subordinata a preventiva comunicazione di cui al comma 1 al comune in cui ha sede l'azienda agricola.

4. Ove il produttore agricolo intenda operare tramite posteggi su area pubblica i medesimi devono essere selezionati con le procedure applicabili ai commercianti che intendono svolgere l'attività di vendita con la medesima modalità.

5. Ai sensi dell'art. 3 della Legge Regionale 7/2008, con nuova apertura o potenziamento dei mercati, il Comune riserva agli imprenditori agricoli almeno il 15% del totale dei nuovi posteggi e un terzo dei posteggi degli imprenditori agricoli a soggetti esercenti la vendita di prodotti agricoli provenienti da agricoltura sociale ex art. 6, c. 1 lett. D L.R 14/2013 (comma 2).

6. Ai sensi dell'art. 6 della Legge Regionale n. 14 del 28/06/2013, nel caso di apertura di nuovi mercati al dettaglio su Aree pubbliche o di sopravvenute disponibilità di posteggi nei mercati già attivi, viene riservato il 5% del totale dei posteggi a soggetti esercenti la vendita diretta di prodotti agricoli provenienti da agricoltura sociale.

Art. 14

Autorizzazioni temporanee

1. In occasione di manifestazioni straordinarie di cui all'art.3 comma 4 della L.R. n. 10/2001 e di manifestazioni straordinarie ricorrenti possono essere rilasciate autorizzazioni e concessioni temporanee, valide per la durata della manifestazione, solo a ditte, individuali o società in qualsiasi forma costituite, in possesso dei requisiti di cui all'art. 71 del decreto legislativo n. 59/2010.
2. L'autorizzazione viene rilasciata nei limiti dei posteggi eventualmente individuati nella deliberazione di approvazione del piano comunale delle aree mercatali o di altra deliberazione istitutiva per l'area interessata alla manifestazione, in base ai seguenti criteri di priorità:
 - maggiore anzianità di presenza maturata nell'ambito della medesima manifestazione in edizioni antecedenti;
 - maggiore anzianità di iscrizione al R.E.A;
 - ordine cronologico di presentazione delle domande.
3. Per la stessa manifestazione non può essere rilasciata più di un'autorizzazione ad una stessa ditta.

Art. 15

Normativa igienico-sanitaria

1. Si intendono integralmente richiamate, in quanto applicabili, le disposizioni di carattere igienico sanitario stabilite, oltre che da leggi e regolamenti vigenti in materia, dall'ordinanza del Ministero della Sanità del 3 aprile 2002.
2. Si intendono integralmente richiamate le norme del Regolamento locale di igiene.
3. Il Comune assicura, nelle aree di mercato e fiera, per quanto di competenza, la manutenzione, ordinaria e straordinaria, la pulizia, la disinfezione e disinfestazione, la raccolta e l'allontanamento dei rifiuti, fermo restando quanto stabilito in merito nel presente regolamento.

Art. 15-bis

Norme di sicurezza da rispettare per impianti a gas durante mercati, fiere ed altre manifestazioni con presenza di bancarelle o strutture fisse o rimovibili, autocarri ed autonegozi.

- 1- Le norme di sicurezza sono stabilite, oltre che da leggi e regolamenti vigenti in materia, dalla Circolare del Ministero dell'Interno – Dipartimento dei Vigili del Fuoco - datata 12 marzo 2014, contenente le raccomandazioni tecniche di prevenzione incendi per l'installazione e la gestione di mercati su aree pubbliche, elaborate da un gruppo di lavoro costituito da rappresentanti del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, del Comitato Italiano Gas e di ANVA – Associazione Italiana Venditori Ambulanti.
- 2.L'uso di apparecchi alimentati a gas combustibile GPL (gas propano liquido) è consentito solo per la cottura di cibi e bevande destinati alla vendita. Per ciascun tipo di apparecchiatura a gas devono essere rispettate le specifiche prescrizioni di sicurezza previste dalla normativa vigente in materia di impianti a GPL non alimentati da rete di distribuzione.
3. Ciascun operatore, che intende utilizzare le apparecchiature di cui al precedente punto 2, deve munirsi di una dichiarazione di collaudo annuale, redatta e firmata da un tecnico abilitato, in cui si attesti la rispondenza dell'impianto utilizzato alle norme previste in materia.
- 4.Gli operatori devono tenere a disposizione la predetta dichiarazione in corso di validità ed esibirla all'organo di controllo, qualora richiesta nel corso di eventuali sopralluoghi effettuati durante lo svolgimento dei mercati e delle varie manifestazioni. In mancanza, l'attività non potrà essere esercitata.

CAPO III
MERCATI E POSTEGGI ISOLATI

Art. 16

Piano delle aree mercatali

1. I mercati e i posteggi isolati presenti nel territorio comunale sono individuati dal Consiglio comunale con la deliberazione di cui all'art. 2 della legge regionale di approvazione del piano del commercio su aree pubbliche, avente validità triennale e comunque fino all'adozione di un nuovo piano.
2. Le aree destinate a sede di mercato o posteggio isolato sono stabilite dal Consiglio comunale nella deliberazione di cui al comma 1, approvando apposite schede distinti per singoli mercati o posteggi isolati indicanti:
 - a) ubicazione e denominazione
 - b) il periodo di svolgimento
 - c) orari relativi all'inizio e alla fine delle operazioni di vendita, di montaggio e smontaggio delle attrezzature,
 - d) il numero complessivo dei posteggi e la loro superficie;
 - e) eventuali posteggi riservati ai produttori agricoli, con relative ubicazioni e superficie;
 - f) le eventuali tipologie merceologiche dei posteggi;
 - g) estremi degli atti formali di conferma o istituzione del mercato;
 - h) l'eventuale effettuazione del servizio di assegnazione dei posteggi temporaneamente liberi ai precari e relativi orari.
 - i) eventuali condizioni particolari a cui è sottoposto l'esercizio del commercio, ai fini della salvaguardia delle aree aventi valore archeologico, storico, artistico, ambientale;
3. Alla scheda di ciascun mercato o posteggio isolato è allegata la planimetria indicante la superficie dei singoli posteggi e la relativa numerazione, la loro dislocazione, la suddivisione in settori ed eventuali tipologie merceologiche.

Art.17

Istituzione di nuovi mercati e posteggi isolati

1. Il Comune può istituire nuovi mercati o posteggi isolati in ottemperanza all'art. 7 della Legge regionale, della Parte III articolo 1 della DGR 2113 del 2 agosto 2005, valutando i motivi di interesse generale di cui all'art. 8 lettera h) del D. Lgs. n. 59 "Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno".
2. In attesa del riconoscimento regionale, è ammesso l'esercizio sperimentale del nuovo mercato o del posteggio isolato, senza acquisizione di alcun diritto da parte degli operatori che saranno considerati partecipanti a titolo precario.
3. Ai fini dell'assegnazione dei posteggi viene formulata una graduatoria in osservanza dei criteri previsti dall'art. 4 comma 7, salvo diversa disposizione approvata per la sperimentazione e fermo restando quanto previsto dal precedente comma 2.
4. La fase sperimentale si conclude il quattordicesimo giorno successivo alla pubblicazione sul BUR dei posteggi di nuova istituzione, pubblicazione diretta a dare la massima diffusione dell'avvenuto riconoscimento regionale del nuovo mercato.

Art. 18

Trasferimenti dei mercati o di posteggi

1. Il trasferimento di tutto il mercato o di singoli posteggi in via definitiva è disposto con provvedimento del Consiglio comunale. In tale caso devono essere adottate le soluzioni possibili che consentano agli operatori di usufruire di una superficie avente le stesse dimensioni di un posteggio simile e possibilmente avente le stesse caratteristiche commerciali e lo stesso ordine di vicinanza.

2. Nel caso di temporanea indisponibilità dell'area mercatale o dell'area ove sono ubicati singoli posteggi per sopravvenute situazioni di fatto o per straordinarie esigenze, il trasferimento temporaneo di tutto o parte del mercato o dei singoli posteggi isolati è disposto con provvedimento di Giunta comunale in altra area, sentito il parere obbligatorio e non vincolante delle associazioni di categoria. Dette associazioni esprimono il proprio parere in forma scritta entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta; qualora lo stesso non pervenga nei termini stabiliti, si intende espresso favorevolmente.

3. Se lo spostamento riguarda più operatori, l'assegnazione dei posteggi temporanei verrà concordata con gli operatori stessi tenendo conto delle caratteristiche fisiche dell'area e secondo il criterio della data storica di rilascio del titolo autorizzativo originario più remoto collegato al posteggio.

Art. 19

Soppressione del mercato o di posteggi

1. Il Consiglio comunale dispone, sentite le rappresentanze locali delle associazioni degli operatori e delle organizzazioni dei consumatori maggiormente rappresentative a livello regionale, la soppressione di mercati esistenti, in presenza contestuale delle seguenti condizioni:

- a) caduta sistematica della domanda;
- b) rilevante riduzione della capacità attrattiva del mercato;
- c) mancato utilizzo dei posteggi esistenti, anche da parte degli operatori precari, per dodici mesi anche non consecutivi nell'arco temporale di tre anni;
- d) la mancata assegnazione del posteggio dopo due pubblicazioni sul Bollettino Ufficiale della Regione.

2. La Giunta comunale dispone, sentite le rappresentanze locali delle associazioni degli operatori e delle organizzazioni dei consumatori maggiormente rappresentative a livello regionale, la soppressione di singoli posteggi, in presenza delle seguenti condizioni, anche non contestuale:

- a) caduta sistematica della domanda;
- b) rilevante riduzione della capacità attrattiva del mercato;
- c) mancato utilizzo dei posteggi esistenti, anche da parte degli operatori precari, per dodici mesi anche non consecutivi nell'arco temporale di tre anni;

Art. 20

Potenziamento dei mercati esistenti e modifica della tipologia /settore merceologico

L'inserimento di nuovi posteggi all'interno di mercati esistenti nel periodo di vigenza del Piano delle aree mercatali è di competenza del Consiglio Comunale ed è possibile qualora si rilevi un effettivo aumento della domanda, non compensata dalla rete distributiva al dettaglio in sede fissa.

Inoltre è sempre possibile, a prescindere dalla condizione di cui al primo comma, nei seguenti casi:

- qualora il numero dei posteggi esistenti è estremamente ridotto e non idoneo ad attrarre il consumatore;
- nelle zone ove esiste presenza turistica.

La modifica del settore o della tipologia merceologica nel periodo di vigenza del Piano delle aree mercatali è di competenza del Consiglio comunale, previa acquisizione del parere obbligatorio non vincolante delle Associazioni.

In attesa del riconoscimento regionale, è ammesso l'esercizio sperimentale delle modifiche introdotte, senza acquisizione di alcun diritto da parte degli operatori. Analoga procedura è adottata in sede di istituzione di nuovi mercati.

Art. 21

Ampliamento dei posteggi

1. I posteggi di regola devono avere una superficie tale da poter essere utilizzati con gli autoveicoli attrezzati come punti di vendita. Qualora il titolare del posteggio impieghi uno di tali autoveicoli o sostituisca l'attrezzatura di vendita e la superficie dell'area concessa sia insufficiente, può richiedere che la stessa venga ampliata e, ove impossibile, di essere trasferito. La richiesta di ampliamento viene accolta dal Responsabile competente ove sia disponibile lo spazio necessario e a condizione che detto ampliamento non alteri gli equilibri del mercato e che sia garantita la viabilità e la pubblica sicurezza; in caso contrario il Responsabile del servizio competente dispone, ove possibile, il trasferimento o il mancato accoglimento dell'istanza in caso di impossibilità del trasferimento.

2. L'ampliamento di posteggi per motivi legati all'adeguamento alle norme igienico sanitarie di costruzioni stabili, di negozi mobili e di banchi temporanei che svolgono attività di vendita di prodotti alimentari sulle aree pubbliche è concesso dal Responsabile competente alle seguenti condizioni:

- che le modifiche richieste siano indotte solo da motivi legati agli adeguamenti igienico sanitari previsti dalla vigente normativa in materia;
- che sia garantita la viabilità e la pubblica sicurezza.

3. Qualora sussistano le condizioni di cui al precedente punto 2 l'ampliamento della concessione può anche determinare la revisione degli equilibri merceologici di mercato. In tali casi il rilascio del titolo ampliativo è subordinato alla preventiva audizione degli operatori del mercato coinvolti.

Art. 22

Distanze tra posteggi

Le distanze tra i posteggi fissate dal piano di cui all'art. 2 lettera a) della legge regionale n. 10/2001, qualora se ne ravvisi la necessità sono rideterminate con provvedimento del Responsabile del Servizio.

Art. 23

Posteggi liberi – Migliorie

1. L'ufficio deve trasmettere alla Regione, per la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale, tutti i dati e le notizie che riguardano i posteggi liberi e, come tali, suscettibili di essere assegnati in concessione.

2. Il Responsabile competente, prima di comunicare alla Regione l'elenco dei posteggi liberi, provvede, su richiesta degli interessati, a migliorare la posizione degli operatori già titolari di posteggio nel mercato, assegnando uno dei posteggi resisi liberi dello stesso settore o tipologia merceologica.

3. La procedura di assegnazione per miglioria prevede che il Responsabile dia comunicazione a tutti gli operatori del mercato coinvolti della disponibilità del posteggio resosi libero ed inviti i medesimi a presentare domanda di miglioria su modello predisposto dall'ufficio entro il trentesimo giorno dalla data di comunicazione della disponibilità, tramite lettera raccomandata o consegna agli uffici comunali abilitati alla protocollazione,.
4. La mancata comunicazione nei termini succitati sarà intesa quale rinuncia dell'operatore a modificare la propria posizione.
5. In caso di più richieste per uno stesso posteggio, la miglioria deve basarsi nell'ordine sui seguenti criteri di priorità:
 - a) maggiore anzianità di iscrizione al R.E.A. (ex registro ditte) per l'attività di commercio su aree pubbliche, tenendo conto che, in caso di conferimento in società, viene fatta salva la data di iscrizione più favorevole;
 - b) l'ordine cronologico di presentazione della domanda.
6. Non si procede alla segnalazione alla Regione di cui al comma 1 nel caso in cui si presentino sopraggiunte esigenze di razionalizzazione dell'area mercatale, prioritarie rispetto alla riassegnazione dei posteggi resisi liberi. Si procede quindi alla loro soppressione e ad utilizzare i relativi spazi per le predette esigenze.

Art. 24

Posteggi riservati ai produttori agricoli

1. Ai produttori agricoli sono riservati appositi posteggi, come indicati nel Piano delle aree mercatali.
2. I posteggi liberi riservati ai produttori agricoli sono individuati con provvedimento del Responsabile competente, da pubblicarsi all'albo pretorio per 15 giorni consecutivi e nelle sedi idonee.
3. Il produttore agricolo che intende ottenere un posteggio libero deve presentare istanza telematica presso lo Sportello Suap del Comune.
4. Le domande devono essere ricevute dal Comune entro trenta giorni dalla pubblicazione del provvedimento di cui al comma 2. Le domande ricevute successivamente a tale termine sono esaminate, in base all'ordine cronologico di ricezione, solo in caso di mancanza di domande pervenute entro il predetto termine.
5. Per le domande giudicate incomplete, il responsabile del procedimento chiede la regolarizzazione entro quindici giorni dall'arrivo in Comune. Se non regolarizzate entro il termine indicato nella comunicazione del responsabile del procedimento, le domande non sono valutate ai fini della formazione della graduatoria e, conseguentemente, archiviate.
6. Ai fini dell'assegnazione dei posteggi viene formulata una graduatoria in osservanza dei criteri previsti dall'art. 4 comma 7..
7. La graduatoria delle domande pervenute deve essere unica per tutti i posteggi liberi.
8. Nell'ipotesi in cui l'operatore nella domanda abbia indicato una o più preferenze, ma il posteggio sia stato già assegnato a chi lo precede in graduatoria, gli viene attribuito un posteggio il più possibile simile tra quelli non ancora assegnati.
9. I posteggi concessi ai produttori agricoli, se non sono temporaneamente utilizzati dagli stessi, sono assegnati, per il solo giorno di svolgimento del mercato, esclusivamente ad altri produttori agricoli che facciano richiesta, sulla base del più alto numero di presenze sul mercato. In assenza di altri produttori agricoli i posteggi riservati possono essere assegnati ad altri operatori su area pubblica. In assenza di assegnazione in via definitiva di posteggio esclusivo, lo stesso verrà temporaneamente assegnato ad altri operatori su area pubblica fino a nuova assegnazione in capo ad un produttore agricolo. Per la partecipazione alla spunta si applicano le norme previste per gli operatori del commercio su aree pubbliche, di cui all'art. 25.-

10. In relazione alle eventuale stagionalità della produzione agricola, l'assegnazione dei posteggi agli agricoltori può riguardare periodi limitati dell'anno.

11. Per quanto concerne le modalità di svolgimento dell'attività di vendita del produttore agricolo si rimanda a quanto previsto dalla vigente normativa in materia.

Art. 25

Posteggi temporaneamente liberi – Assegnazione ai precari

1. I posteggi temporaneamente non occupati dai titolari delle relative concessioni, sono assegnati per la sola giornata di svolgimento del mercato ai soggetti autorizzati ad esercitare il commercio su aree pubbliche secondo graduatorie distinte per i diversi settori merceologici e specifiche tipologie merceologiche se previste.

2. Le graduatorie sono stilate secondo i seguenti criteri di priorità:

a) maggiore numero di presenze maturate nel mercato sede di posteggio, riferite all'autorizzazione utilizzata;

b) maggiore anzianità d'iscrizione al R.E.A. (ex registro ditte) per l'attività di commercio su aree pubbliche, tenendo conto che, in caso di conferimento in società, è fatta salva la data d'iscrizione più favorevole.

3. La spunta è effettuata, giornalmente, da personale incaricato a decorrere dai cinque minuti successivi all'orario di inizio delle vendite e vi possono partecipare gli operatori precari che siano presenti presso il mercato entro il termine massimo di 35 minuti da detto orario. L'assegnazione dei posteggi è effettuata in seguito a chiamata dei nominativi elencati nell'apposita graduatoria degli spuntisti. Qualora l'operatore precario si presenti successivamente alla chiamata corrispondente al proprio nominativo, partecipa comunque all'operazione di spunta come ultimo degli aventi diritto. Non è ammessa la richiesta di partecipazione al mercato una volta terminate le operazioni di assegnazione dei posteggi.

4. Gli operatori che partecipano per la prima volta alla spunta sono tenuti a presentare al personale incaricato, apposita comunicazione su modello predisposto dall'ufficio commercio su aree pubbliche.

5. Il Comune provvede alla registrazione delle presenze con esclusivo riferimento all'autorizzazione indicata nella predetta autorizzazione, a nulla rilevando i dati anagrafici dell'operatore. Non è consentito ad una stessa persona fisica presentarsi per la spunta con titoli diversi da quello comunicato ad effettuare la spunta contemporaneamente sia a nome che per conto altrui.

6. Gli operatori precari devono esibire all'atto della spunta esclusivamente l'autorizzazione in originale.

7. Il titolare di autorizzazione per il commercio su area pubblica su posteggio può partecipare alle operazioni di spunta sulla stessa area di mercato fino all'ottenimento di due autorizzazioni con la relativa concessione di posteggio decennale, salvi sempre i diritti quesiti al momento dell'entrata in vigore dalla legge regionale n. 10/2001. In tal caso non può essere utilizzata, ai fini dell'assegnazione occasionale, la stessa autorizzazione relativa al posteggio in un altro mercato o un'autorizzazione per il commercio su area pubblica in forma itinerante.

8. Non è consentito sommare le presenze maturate con più autorizzazioni di cui sia titolare il medesimo soggetto.

9. La mancata presenza per due anni consecutivi dal mercato comporta il conseguente azzeramento delle presenze.

10. Il posteggio non può essere assegnato all'operatore precario qualora sullo stesso si trovino un box, chiosco, un locale o, in ogni modo, strutture o attrezzature fissate stabilmente al suolo, di proprietà del titolare della concessione, debitamente autorizzate.

11. All'operatore precario che rifiuti il posteggio che gli viene assegnato, salvo il caso in cui il posteggio stesso abbia misure insufficienti per contenere la sua attrezzatura di vendita, non viene riconosciuta la presenza al mercato stesso.

Art. 25 bis

Definizioni e modalità gestionali degli espositori/dimostratori.

1. Sono espositori le società già in possesso di regolare autorizzazione per il commercio su aree pubbliche che intendono vendere prodotti previa dimostrazione ed illustrazione pratica delle loro caratteristiche.
2. Sono dimostratori le società in possesso di regolare iscrizione presso il registro imprese della CCIAA, che intendono illustrare le caratteristiche di un proprio prodotto, fabbricato o commercializzato, senza svolgere alcuna attività di vendita sul posto.
3. E' ammessa la dimostrazione e/o illustrazione di una sola tipologia di attrezzi, o di strumenti, o di prodotti comunque idonei all'illustrazione sul posto (a titolo esemplificativo: solo coltelli, solo trita verdure, solo pannelli solari, ecc.).
4. I posteggi destinati a detta attività sono individuati nel piano delle aree mercatali e sono assegnati per la sola giornata di svolgimento del mercato ai dimostratori/espositori che abbiano preventivamente presentato la domanda di partecipazione.
5. Ogni espositore/dimostratore può partecipare a non più di due mercati nell'arco di un mese, e non consecutivamente.
6. I dimostratori/espositori hanno priorità di assegnazione di tali spazi rispetto ai soggetti autorizzati ad esercitare il commercio su aree pubbliche secondo graduatorie degli spuntisti. In caso di mancato utilizzo di detti posteggi da parte di dimostratori/espositori, tali spazi vengono assegnati agli operatori su aree pubbliche inserite nelle graduatorie degli spuntisti con le modalità previste dal presente regolamento.

Art. 26

Presenze dei titolari di posteggio

1. Gli operatori assegnatari di posteggio sono tenuti ad essere presenti presso il posteggio che hanno in concessione entro l'orario d'inizio delle operazioni di vendita previsto per ciascun mercato; altrimenti sono considerati assenti.
2. E' obbligatoria la permanenza degli operatori o degli addetti presso il loro posteggio per tutta la durata del mercato. In caso contrario sono considerati assenti a tutti gli effetti, salvi i casi di forza maggiore comunicati agli incaricati della gestione del mercato, entro il giorno seguente l'assenza.
3. Qualora a causa di calamità naturali o di particolari condizioni climatiche o di avvenimenti del tutto eccezionali, il mercato sia occupato in una determinata giornata da un numero di operatori inferiore al 60% dei posti previsti, coloro che non vi hanno partecipato non sono considerati assenti.
4. Qualora il mercato ricada in giorno festivo e sia effettuato in deroga all'art. 11, comma 4 del D. lgs. n. 114/98, come da calendario annuale di cui all'art. 8, comma 3 e 4 della legge regionale, la presenza al mercato da parte dell'operatore è obbligatoria.
5. Gli atti di rilevazione delle assenze sono pubblici e consultabili presso l'ufficio Commercio del Comune nei giorni ed ore di apertura al pubblico.

Art. 27

Graduatoria di mercato

1. Per ogni mercato, in caso di trasferimento, è stilata una graduatoria degli operatori titolari di posteggio secondo i seguenti criteri di priorità:

- a) data storica di rilascio del titolo autorizzativo originario più remoto collegato al posteggio e, in caso di presenza di eventuale subingresso, anche da parte della ditta che ha ceduto l'azienda all'operatore stesso;
- b) maggiore anzianità di iscrizione al R.E.A. (ex registro ditte) per l'attività di commercio su aree pubbliche, tenendo conto che, in caso di conferimento in società, è fatta salva la data di iscrizione più favorevole.

Art. 28

Regolazione della circolazione pedonale e veicolare

1. Ogni area di svolgimento dei mercati è interdetta, con ordinanza ai sensi del Codice della Strada, al traffico veicolare nel giorno di svolgimento del mercato e negli orari stabiliti, in modo da garantire sicurezza e tranquillità agli operatori ed agli utenti.

Art. 29

Mercati festivi e straordinari

†

- 1. I giorni di svolgimento dei mercati che cadono in giornate festive sono svolti regolarmente, con l'eccezione del 25 dicembre nel cui caso non vengono effettuati.
- 2. L'effettuazione di mercati straordinari è disposta su proposta presentata, per iscritto, con la sottoscrizione per espressa adesione di almeno il 50% degli operatori titolari di posteggio del mercato interessato.
- 3. Gli operatori aderenti alla proposta di effettuazione di un mercato straordinario, qualora poi non vi partecipino, fatte salve cause di forza maggiore documentabili, sono sanzionati ai sensi dell'articolo 42 comma 2 del presente Regolamento.
- 4. Le modalità gestionali del mercato straordinario competono alla Giunta comunale.

CAPO IV

FIERE

Art. 30

Piano delle fiere

1. Le fiere che si svolgono nel territorio comunale e le relative aree sono individuate dal consiglio comunale con la deliberazione di cui all'art. 2 della legge regionale, approvando apposite schede distinte per singola fiera indicanti:
- a) ubicazione e denominazione;
 - b) il periodo di svolgimento;
 - c) orari relativi all'inizio ed alla fine delle operazioni di vendita, di montaggio e smontaggio delle attrezzature;
 - d) il numero complessivo dei posteggi e superficie;
 - e) le eventuali tipologie merceologiche dei posteggi;
 - f) estremi degli atti formali di conferma o istituzione della fiera;
 - g) l'eventuale effettuazione del servizio di assegnazione dei posteggi temporaneamente liberi agli operatori non titolari di posteggio e relativi orari;
 - h) le eventuali condizioni particolari cui è sottoposto l'esercizio del commercio, ai fini della salvaguardia delle aree aventi valore archeologico, storico, artistico e ambientale;
2. Alla scheda di ciascuna fiera è allegata la planimetria, indicante la superficie dei singoli posteggi e la relativa numerazione, la loro dislocazione, la suddivisione in settori ed eventuali tipologie merceologiche e la circolazione pedonale e veicolare.

3. La gestione delle fiere può essere affidata alle Associazioni di categorie dei commercianti su aree pubbliche che ne facciano richiesta, previa apposita convenzione.
5. Le modalità gestionali della fiera competono alla Giunta comunale.

Art. 31

Trasferimento della fiera

1. Il trasferimento definitivo della fiera è deliberato dal Consiglio Comunale.
2. In caso di trasferimento di tutta la fiera o parte della stessa devono essere adottate le soluzioni che consentono agli operatori di usufruire di una superficie avente le stesse dimensioni e di un posteggio il più possibile simile.
3. Nel caso di temporanea indisponibilità dell'area ove è ubicata la fiera per sopravvenute situazioni di fatto o per straordinarie esigenze, il trasferimento temporaneo della fiera o parte di essa è disposto con provvedimento di Giunta comunale, sentite le associazioni di categoria secondo le modalità stabilite all'art.18 comma 2 , in altra area fino a che si renda nuovamente disponibile la sede originaria, in base al criterio della data storica di rilascio del titolo autorizzativo originario più remoto collegato al posteggio della fiera.

Art. 32

Domanda di partecipazione alle fiere

1. Chi intende partecipare ad una fiera che si svolge nel territorio comunale deve inviare istanza allo sportello Suap.
2. Le domande di partecipazione sono presentate allo Sportello Unico Attività Produttive del Comune con modalità telematica, salvo i casi in cui è espressamente consentita una diversa modalità di presentazione, almeno sessanta giorni prima dello svolgimento della fiera stessa, a pena di esclusione dalla graduatoria della fiera
3. Per le domande giudicate irregolari od incomplete, il Responsabile competente chiede la regolarizzazione entro quindici giorni dall'arrivo in Comune. Se non regolarizzate entro il termine indicato nella comunicazione del Responsabile, le domande non sono valutate ai fini della formazione della graduatoria e, conseguentemente, archiviate.
4. Uno stesso soggetto non può presentare più domande di partecipazione ad una stessa fiera, anche facendo riferimento alle varie autorizzazioni di cui, eventualmente, sia titolare.
5. In caso di subingresso l'operatore che ha acquisito l'azienda deve allegare alla domanda di partecipazione copia della nuova autorizzazione o, in mancanza, copia della relativa domanda di voltura presentata al Comune competente. Qualora la domanda di partecipazione sia già stata presentata dal cedente, il subentrante è tenuto a comunicare l'avvenuto trasferimento dell'azienda allegando la predetta documentazione.

Art. 33

Graduatoria

1. La graduatoria per l'assegnazione dei posteggi, approvata con determinazione del Responsabile del servizio competente, è affissa all'albo pretorio del Comune almeno quindici giorni prima dello svolgimento della fiera. Ad ogni partecipante è comunicato a cura del responsabile competente, il numero di graduatoria, con la notizia di ammissione o meno alla fiera in relazione ai posteggi disponibili, unitamente alle modalità di partecipazione.
2. Ai fini dell'assegnazione dei posteggi viene formulata una graduatoria in osservanza dei criteri previsti dall'art. 4 comma 7.

3. Sono valutati soltanto i titoli riferibili all'autorizzazione indicata nella domanda di partecipazione alla fiera. In caso di subingresso o conversione, la maggiore anzianità dell'autorizzazione è riferita al precedente titolo autorizzatorio con il quale la ditta partecipava alla fiera.

Art. 34

Concessione di posteggio

1. La concessione dell'area di posteggio nelle fiere ha validità limitatamente al giorno o ai giorni di svolgimento delle stesse.
2. La concessione è rilasciata agli aventi diritto in base alla graduatoria della fiera, confermando, per quanto possibile, il posteggio occupato nell'ultima edizione, fatte salve eventuali miglorie in presenza di posteggi liberi.
3. Qualora si rendano disponibili, per revoca, decadenza o rinuncia, dei posteggi, è rilasciata la concessione di posteggio agli operatori non titolari di posteggio aventi diritto in base alla graduatoria della fiera.
4. Qualora si rendano disponibili dei posteggi per le motivazioni di cui al comma precedente e la graduatoria della fiera sia esaurita la concessione verrà rilasciata agli operatori che abbiano fatto domanda, con le modalità di cui all'art. 32.
5. Prima di procedere al rilascio della concessione di cui al comma 3, sono concesse, tenendo conto della graduatoria della fiera, miglorie ai titolari di posteggio che abbiano fatto pervenire richiesta almeno trenta giorni prima dell'inizio dell'edizione della fiera che si svolge successivamente al verificarsi della disponibilità di posteggi.
6. L'assenza per due volte consecutive alla stessa fiera, fatti salvi i casi di assenza per malattia, servizio militare e gravidanza, comporta la decadenza della concessione di posteggio.
7. In caso di subingresso l'operatore che ha acquisito l'azienda deve comunicare l'avvenuto trasferimento dell'azienda, allegando copia della nuova autorizzazione o, in mancanza, copia della relativa domanda di voltura presentata al Comune competente. Al subentrante è quindi rilasciata la concessione avente la medesima scadenza di quella del cedente.

Art. 35

Presenze dei concessionari di posteggio

1. L'operatore assegnatario di posteggio deve comunicare la partecipazione alla fiera entro **20** giorni prima dell'inizio della stessa.
2. L'operatore è tenuto ad essere presente presso il posteggio assegnato entro l'orario d'inizio delle operazioni di vendita previsto per ciascuna fiera; altrimenti è considerato assente ed il posteggio è assegnato agli operatori non concessionari di posteggio.
3. E' obbligatoria la permanenza degli operatori o degli addetti presso il posteggio assegnato per tutta la durata della fiera. In caso contrario l'operatore, salvi i casi di forza maggiore, è considerato assente a tutti gli effetti.
4. Durante lo svolgimento della fiera non sono ammesse miglorie.

Art. 36

Assegnazione dei posteggi non utilizzati

1. I posteggi che non risultino occupati entro l'orario fissato per l'inizio delle operazioni di vendita, sono assegnati, nel rispetto dell'ordine della graduatoria della fiera, dal personale

incaricato entro il termine massimo di 30 minuti dal predetto orario. agli operatori non concessionari di posteggio che siano presenti presso la fiera

2. Non sono ammessi alla fiera operatori precari non inseriti nella graduatoria della fiera stessa.

Capo V CONCESSIONE DI SUOLO PUBBLICO

Art. 37

Applicabilità delle norme

1. Le norme del presente capo si applicano agli operatori commerciali, produttori agricoli o operatori artigianali titolari della concessione di posteggio nei mercati, posteggi isolati e fiere.

Art. 38

Canone per l'occupazione del suolo

1. Il canone per l'occupazione del suolo pubblico deve essere corrisposta con le modalità indicate nel regolamento comunale per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche.

2. Il pagamento del canone di concessione è dovuto fino al giorno in cui il posteggio è stato riconsegnato nella piena disponibilità del Comune, libero da cose ed attrezzature del concessionario.

3. Le tariffe per la concessione del suolo pubblico sono determinate sulla base dei relativi regolamenti comunali in vigore.

4. L'esercizio dell'attività su aree pubbliche è assoggettato altresì al pagamento della tariffa asporto rifiuti con le modalità previste dalle vigenti disposizioni regolamentari.

Art. 39

Decadenza dalla concessione del posteggio

1. L'operatore decade dalla concessione del posteggio quando il posteggio non è utilizzato, in ciascun anno solare, per periodi di tempo complessivamente superiori a quattro mesi anche non continuativi, o superiore ad un terzo del periodo di operatività del mercato ove questo sia inferiore all'anno solare, salvo i casi di assenza per malattia o gravidanza. Tali assenze devono essere giustificate da comunicazione scritta, accompagnata da idonea documentazione, che deve pervenire al Comune entro trenta giorni dal termine della malattia, in caso di assenza per malattia, o dall'inizio dell'assenza negli altri casi.

2. Sono considerate assenze per gravidanza e maternità tutte quelle effettuate ai sensi del D. Lgs n. 151 del 26 marzo 2001 e successive modifiche fatte dalla titolare di posteggio.

3. Le assenze di cui al comma 1 si riferiscono esclusivamente al titolare della concessione.

4. Qualora il titolare della concessione sia una società di persone si considera assenza giustificata quella inerente i rappresentanti legali che si trovino contestualmente nei casi di cui al comma 1.

5. Qualora l'operatore sia titolare di più posteggi nella stessa giornata, anche in più mercati, può usufruire delle citate cause giustificative purché risulti assente in tutti i predetti posteggi.

6. Accertato il mancato utilizzo del posteggio nei termini suindicati, il Responsabile competente comunica l'avvio del procedimento di decadenza della concessione, contestualmente all'avvio del procedimento di revoca dell'autorizzazione, con le modalità previste dall'art. 11.

Art. 40

Revoca della concessione del posteggio

1. Il Comune revoca la concessione del posteggio per motivi di pubblico interesse.
2. I motivi della revoca vanno preventivamente comunicati all'interessato ai sensi dell'art. 7 della legge 241/1990, indicando l'esistenza di posteggi liberi in altre aree pubbliche comunali.
3. In caso di revoca, l'interessato ha diritto di ottenere un altro posteggio nel territorio comunale, fino alla scadenza del termine già previsto nella concessione revocata. Il nuovo posteggio, concesso in sostituzione, non può avere una superficie inferiore a quella originaria e deve essere il più possibile simile a quello revocato.
4. La revoca, debitamente motivata, è disposta dal Responsabile competente.
5. Il Comune revoca inoltre la concessione del posteggio per violazione del regolamento per l'occupazione di suolo pubblico, relativamente al pagamento del canone di occupazione.
6. In tal caso si procede alla revoca qualora l'operatore non adempia all'obbligo del pagamento del canone di occupazione per importo pari ad un canone annuale nel caso di concessioni decennali.
7. Nell'ipotesi di cui al primo comma il concessionario non ha diritto all'assegnazione di altro posteggio qualora il medesimo è inadempiente all'obbligo del pagamento del canone annuale.
8. Nel caso in cui a non effettuare il pagamento dei canoni di occupazione di suolo pubblico sia un operatore precario nei mercati, gli viene vietato, fino al pagamento completo dei canoni arretrati, la partecipazione alle spunte nel territorio comunale.

Capo VI

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 41

Approvazione e modifiche del regolamento

1. Il regolamento viene approvato o modificato dal Consiglio Comunale, sentite le rappresentanze locali degli operatori del commercio su aree pubbliche e delle organizzazioni dei consumatori maggiormente rappresentative a livello regionale con l'espressione di un parere scritto obbligatorio e non vincolante.
2. In sede di modifica del presente regolamento il parere succitato deve pervenire al Comune entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta. Qualora detto parere non pervenga nei termini stabiliti, lo stesso si intende espresso favorevolmente.

Art. 42

Sanzioni

1. Chiunque violi le limitazioni ed i divieti stabiliti dall'articolo 5, commi 10, 11, 12, 13 e 14 dall'articolo 7, commi 5, 6, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da EURO 516,00 ad EURO 3.098,00 di cui all'art. 29, comma 2 del decreto legislativo.
2. Fatte salve le sanzioni previste dal decreto legislativo, l'inosservanza delle disposizioni contenute nel presente regolamento, non già sanzionate in base a norme statali e regionali, è punita con la sanzione amministrativa graduata da un minimo di EURO 50 ad un massimo di EURO 500, con la procedura di cui alla legge 689/1981 e successive modifiche.
3. Non è considerato esercizio di attività fuori dal posteggio, sanzionabile ai sensi dell'art. 29, comma 1 del decreto legislativo, l'occupazione di uno spazio maggiore rispetto a quello

indicato nella concessione di posteggio. Tale fattispecie è sanzionata ai sensi del regolamento di polizia urbana e del regolamento per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche.

4. Nell'ipotesi in cui si proceda alla confisca della merce ai sensi dell'art. 29 comma 1 del decreto legislativo, detta merce è distrutta; in casi particolari ove l'oggetto della confisca non contenga marchi simili che inducano ad identificarli con prodotti dal marchio registrato e, ove previsto dalla vigente normativa, abbiano il marchio di conformità alle norme CE, il Responsabile competente provvederà a devolvere detta merce ad organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) aventi finalità assistenziali.

Art. 43

Disposizioni transitorie

Per quanto non previsto dal vigente regolamento si applicano le disposizioni di legge e regolamentari vigenti. L'entrata in vigore di nuove direttive comunitarie, di leggi statali o regionali modificatrici di norme vigenti comporta l'adeguamento automatico delle disposizioni del presente regolamento.

Art. 44

Abrogazione norme

Le norme regolamentari comunali in contrasto col presente regolamento sono abrogate.

Art. 45

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della pubblicazione nell'albo pretorio, in base al combinato disposto degli articoli 124 TUEL 267/2000 e 10 disposizioni preliminari al codice civile.